



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Gianpiero D'ALIA	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c.2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, cc. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e, quindi, a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il "*Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*", approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL e dell'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTO l'art. 107, c. 1, lett. b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che per gli enti e i loro organismi strumentali, che applicano le disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m., ha differito al 30 giugno 2020 il termine di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2021/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti, con cui è stato approvato il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2021;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. P324/2021/29-2021-10/GG del 15 gennaio 2021 (prot. Corte dei conti n. 143 di pari data), con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferiti all'esercizio 2019, in merito al rispetto da parte dei comuni del contenimento della spesa corrente. L'ente vigilante ha confermato con riferimento al Comune di Valfloriana il raggiungimento degli obiettivi di risparmio sul rendiconto 2019 previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228 del 2016 e s.m.;

CONSIDERATO che il Comune di Valfloriana, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, ha la facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 232, c. 2, del TUEL, e che lo schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 di cui al d.M.E.F. 11 novembre 2019, da allegare al rendiconto 2019, si applica agli enti della provincia di Trento con il differimento di un anno, per effetto dell'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 233-bis, c. 3, del TUEL, a seguito della modifica operata dall'art. 1, c. 831, della legge n. 145/2018, prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 205/2021/INPR del 19 e 22 ottobre 2020, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2019;

RILEVATO che il Comune di Valfloriana in applicazione della precitata delibera n. 205/2020/INPR del 19 e 22 ottobre 2020 è sottoposto ad un controllo più analitico mediante un'articolata istruttoria e specifico contraddittorio sulla base della documentazione a corredo del rendiconto 2019, in quanto presenta un risultato di competenza di parte corrente negativo;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2019 trasmesso a questa Sezione di controllo il 29 gennaio 2021 dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Valfloriana tramite inserimento nel sistema informativo *“Contabilità territoriale”* (ConTe) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019, inviata a questa Sezione di controllo dall'organo di revisione economico-finanziaria del medesimo comune;

RILEVATO che il Comune di Valfloriana ha approvato il rendiconto 2019 in data 23 luglio 2020 ed ha inviato i dati alla BDAP in data 27 agosto 2020, in ritardo rispetto ai termini di legge fissati, rispettivamente, al 30 giugno 2020 e al 30 luglio 2020;

VISTA la nota prot. n. 3604 del 20 ottobre 2021 con la quale il magistrato istruttore ha comunicato all'ente e all'organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 3781 del 9 novembre 2021 con la quale il magistrato istruttore ha concesso una proroga per l'invio del riscontro istruttorio a seguito di formale richiesta trasmessa dall'ente con nota prot. n. 3772 del 5 novembre 2021;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'organo di revisione e dal sindaco del Comune di Valfloriana, prot. Corte dei conti n. 4063 del 26 novembre 2021;

VISTA la nota prot. n. 4365 del 29 dicembre 2021, con la quale il magistrato istruttore ha inviato un supplemento istruttorio per un approfondimento relativo ad alcune ulteriori questioni;

ESAMINATA la risposta formulata dal Sindaco del Comune di Valfloriana prot. Corte dei conti n. 76 del 12 gennaio 2022;

CONSIDERATO altresì che l'organo di revisione ha dichiarato nella relazione-questionario sul rendiconto 2019 del Comune di Valfloriana che non vi sono gravi irregolarità, per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m., concernente: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare, l'art. 85, c. 8-bis, secondo il quale *“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”*; disposizione, da ultimo, confermata dall'art. 16, c. 7, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza (pc con programma Microsoft Teams), con la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti liberamente disponibili in formato digitale, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19;

DATO ATTO che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 1/2022 di data 10 gennaio 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Tullio FERRARI, designato con ordinanza del Presidente n. 13/2021 dell'8 luglio 2021, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 9/SEZAUT/INPR, depositata in data 28 maggio 2020, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2019.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo*, disponendo che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali*

di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia,

che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali.”*.

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali. Infine, viene in rilievo l'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di varie norme del TUEL nell'ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile, anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Il quadro normativo appena delineato va, poi, completato con un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante affermazione del bilancio come *“bene pubblico”*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *“l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.”*.

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”*.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2019 di cui alla delibera del Consiglio comunale del Comune di Valfloriana n. 33 del 23 luglio 2020, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	170.767,59
- Risultato di amministrazione disponibile (lett. E)	124.430,06
- Fondo finale di cassa	81.416,96
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	71,81%
- Residui attivi finali	853.645,84
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	4.337,53
- Residui passivi finali	667.600,03
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	5.264,00
- Risultato di competenza (W1)	131.720,80
- Equilibrio di parte corrente (O3)	5.264,00
- Equilibrio complessivo (W3)	131.720,80
- Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti	32,40%

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposite note di richiesta (prot. n. 3604 del 20 ottobre 2021 e prot. n. 4365 del 29 dicembre 2021), con cui sono state formulate osservazioni e invito all'ente a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 e ritardata trasmissione alla BDAP;
- spesa per incarichi esterni;
- composizione del risultato di amministrazione;
- entrate e spese non ricorrenti ed equilibrio di bilancio complessivo;

- disequilibrio di parte corrente;
- parametri di riscontro di deficitarietà strutturale;
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- mancata costituzione della cassa vincolata (richiesta informazioni);
- ridotta capacità di realizzazione delle entrate;
- ammontare dei residui attivi accertati nei confronti della Provincia autonoma di Trento e della Regione TAA;
- conferma dell'assenza di residui antecedenti il 2018;
- elevata incidenza della spesa del personale rispetto alle spese correnti;
- mancato rispetto dei termini di pagamento e mancata allegazione al rendiconto dell'attestazione di cui all'art. 41, c. 1 del d.l. n. 66/2014;
- consistenza dell'indebitamento: richiesta di informazioni sull'effettivo ammontare del debito e sugli importi per impegni e pagamenti registrati al titolo 4 - Rimborso di prestiti - del quadro generale riassuntivo;
- chiarimenti sul dato complessivo riportato in BDAP delle spese di rappresentanza;
- incongruenze ed errori di compilazione di alcune risposte del questionario sul consuntivo 2019 e nella relazione dell'Organo di revisione;
- trasmissione dei documenti già richiesti con nota prot. 2985 del 17 dicembre 2020;
- provvedimenti e documentazione riguardante alcuni incarichi affidati nel 2019 (progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori della caserma VVF e collaudi statici tendone per manifestazioni pubbliche);
- applicazione del disavanzo di amministrazione 2018.

In esito alle predette richieste, con note di data 26 novembre 2021 e 12 gennaio 2022 prot. Corte dei conti n. 4063 e rispettivamente n. 76 a firma dell'organo di revisione e del sindaco, sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2019 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Preliminarmente, si osserva che, a riscontro di specifica richiesta istruttoria, l'ente ha relazionato non tanto in merito alle misure consequenziali assunte in relazione alle criticità segnalate

con la delibera di questa Sezione n. 15/2021/PRSE, quanto piuttosto delle problematiche che l'ente ha dovuto e deve affrontare, a causa, da un lato, della carenza di risorse umane, in particolare di personale esperto in informatica, e, dall'altro, del vecchio programma di contabilità. Per tale ragione, l'amministrazione riferisce di attendere, per le correzioni necessarie, l'intervento della *software house*, peraltro già investita del problema a gennaio 2021, come dichiarato nella risposta all'istruttoria sul rendiconto 2018.

In merito alla rettifica delle "errate risultanze contabili riportate nel rendiconto 2018 attraverso specifico provvedimento adottato con il procedimento previsto per l'approvazione del rendiconto" richiesta con la deliberazione n. 15/2021/PRSE, l'ente ha rappresentato che in sede di approvazione del rendiconto 2020 il Consiglio comunale ha dato atto del disavanzo 2018. In realtà nella deliberazione n. 20 di data 6 settembre 2021 di approvazione del consuntivo 2020 l'unica informazione presente a tale riguardo si desume dal prospetto riportante la composizione del risultato di amministrazione ove, nella parte vincolata, è compresa la voce "Altri vincoli (disavanzo 2018)", per euro 31,13, applicato nel bilancio di previsione 2021-2023 parte spesa.

A seguito di supplemento istruttorio, l'Amministrazione ha riferito che con delibera n. 23 del 26 novembre 2021 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e D.U.P. (assestamento di bilancio)" il Consiglio comunale ha riconosciuto "il disavanzo di amministrazione 2018 per errore contabile come rilevato dalla Corte dei conti". Inoltre, con riferimento agli errori contenuti nel rendiconto 2018 approvato dal consiglio comunale con la delibera n. 7 del 21 giugno 2019 che riguardano il fondo cassa iniziale, il fondo cassa finale, il fondo pluriennale di parte corrente entrate, gli impegni del titolo 1, il risultato di amministrazione parte A, il risultato di amministrazione disponibile - parte E, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio finale ha rappresentato che provvederà ad approvare le relative rettifiche non appena la *software house* sistemerà gli errori rilevati.

Peraltro, si rileva che il rendiconto 2019 approvato dal consiglio comunale indica il fondo iniziale di cassa di euro 168.907,26, valore che corrisponde alla giacenza effettiva detenuta presso il tesoriere, ma che non collima con il fondo finale di cassa riportato nel provvedimento di approvazione del rendiconto 2018, mentre per quanto riguarda il fondo pluriennale di entrata di parte corrente di euro 15.550,00, il relativo valore corrisponde con quello iscritto in spesa nel rendiconto 2018.

Il Collegio raccomanda l'amministrazione a farsi parte attiva per addivenire alla rettifica del rendiconto 2018 da adottare con apposito provvedimento del consiglio comunale, al fine di sistemare le poste errate più sopra citate e, conseguentemente, aggiornare la BDAP alle prescrizioni formulate.

5. Il Comune di Valfloriana ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2019 in data 23 luglio 2020, oltre il 30 giugno 2020, termine perentoriamente previsto dall'art. 107, c. 1, lett. b), del decreto-legge n. 18/2020, e ha trasmesso le relative risultanze alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, in data 27 agosto 2020, superando il termine per l'invio normativamente stabilito in trenta giorni dalla data di scadenza per l'approvazione del rendiconto.

Innanzitutto, si rappresenta che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (*CFR.*, in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che, dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, cc. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal decreto-legge n. 174/2012 e s.m., convertito dalla legge n. 213/2012, in base al quale, se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2-*bis*, del decreto legislativo n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato decreto legislativo n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo, tuttavia, che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (ordinariamente il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento; per il rendiconto 2019 il 30 giugno 2020), *"si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali"* (v. art. 53 della legge provinciale n. 18/2015), in particolare l'art. 192 della legge regionale n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo commissario, nel caso in cui il Comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, *"la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni"* (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Peraltro, il Comune di Valfloriana, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, ha anche inviato i dati in BDAP senza rispettare i termini di legge.

A tale riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della legge n. 196/2009 (rubricato “Banca dati delle amministrazioni pubbliche”), così prevede: “Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.”.

La BDAP risponde, pertanto, all’esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, “di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura” (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all’armonizzazione dei bilanci pubblici, “finalizzata a realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci” (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016).

Peraltro, con la deliberazione n. 111/2017/INPR, questa Sezione aveva già richiamato l’attenzione dei Comuni della Provincia di Trento sull’ineffettività dell’adempimento dell’invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che “per garantire l’esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall’ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli Enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell’ordinamento locale dall’art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015.”.

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito con l’art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli enti locali, tra l’altro, in caso di mancato rispetto del termine di trenta giorni, decorrente dalla data prevista per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, “per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.”.

A fronte dell’inosservanza di detto inadempimento, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi

di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”.

In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo*, il ricorso, da parte dell'amministrazione inadempiente, all'istituto del comando (*cfr.* Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

Ora, come risulta dalla documentazione in atti, nel periodo di perdurante inadempimento rispetto all'obbligo di approvazione del rendiconto e di inserimento dei dati in BDAP, dal 1° luglio 2020 al 23 luglio 2020 e dal 31 luglio 2020 al 27 agosto 2020, il Segretario comunale ha disposto l'assunzione di un cuoco specializzato (determina n. 150 del 21 agosto 2020) per la scuola dell'infanzia di Valfloriana; ha comunicato, inoltre, che con provvedimento n. 156 del 31 agosto 2020 ha deliberato l'assunzione di un operatore d'appoggio per la medesima scuola dell'infanzia.

Peraltro, entrambe le determine prevedono la decorrenza delle assunzioni a partire dal 1° settembre 2020, ovvero in data successiva all'approvazione del rendiconto e alla trasmissione dei dati in BDAP, e quindi non risulta violato il divieto di assunzione che gravava sul Comune di Valfloriana.

La Sezione raccomanda, comunque, il rigoroso rispetto dei termini circa l'approvazione dei bilanci e dell'invio dei dati alla BDAP.

6. La l.p. 19 luglio 1990, n. 23, recante la “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”, al Capo I-bis, negli articoli dal 39-*quater* al 39-*duodecies*, disciplina gli “Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione”.

Le predette norme, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 sono applicabili anche ai Comuni.

L'articolo dispone, infatti, che “*Gli enti soggetti al patto di stabilità provinciale possono conferire incarichi di studio, di ricerca e di consulenza nonché attivare forme di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei principi desumibili dalle disposizioni del capo I-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (...). Per l'affidamento degli incarichi previsti dal capo I-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (...), i comuni e le comunità applicano le disposizioni del medesimo capo nonché le relative deliberazioni di attuazione approvate dalla giunta provinciale ad esclusione delle specifiche disposizioni organizzative rivolte all'amministrazione provinciale. Gli enti medesimi disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità per l'affidamento degli incarichi predetti.*”.

All'affidamento degli incarichi per gli enti provinciali e locali, per costante giurisprudenza di questa Corte, si applica anche l'articolo 7 (Gestione delle risorse umane) del decreto legislativo n. 165 del

30 marzo 2001, trattandosi di norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 1, c. 3, d.lgs. n. 165 del 2001) (*cf. ex multis*, Sez. giur. Trentino Alto-Adige-Trento, sent. n. 96/2021, n. 37/2019 e nn. 34 e 35/2018; Sez. I App. nn. 131/2021 e 180/2021).

Nell'ambito dell'attività di controllo sui rendiconti comunali del 2019, la Sezione ha ritenuto di approfondire la tematica degli affidamenti di incarichi e consulenze, in tutti i loro aspetti, con l'obiettivo di verificare, in termini generali, il livello di conformazione alla disciplina normativa, al fine di individuare eventuali criticità gestionali e, quindi, di fornire i pertinenti parametri di condotta.

Le informazioni acquisite dagli enti hanno consentito di rilevare le criticità di ordine trasversale, fermo restando che il livello di approfondimento degli accertamenti effettuati è necessariamente condizionato dalla rigorosa e celere tempistica di conclusione dei procedimenti di controllo dei rendiconti dei comuni.

Dall'analisi dei dati acquisiti, sono emerse le seguenti criticità:

- la mancata adozione, per la maggior parte dei Comuni, di specifiche norme regolamentari che disciplinano i limiti, i criteri e le modalità di affidamento, anche nella prospettiva dell'obbligo di trasmissione delle predette disposizioni alla competente Sezione di controllo regionale, a norma dell'art. 3, c. 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- una disomogenea individuazione degli organi competenti ad adottare il provvedimento di affidamento;
- l'erronea imputazione delle spese per gli affidamenti di incarichi e consulenze, soprattutto rispetto alla distinta fattispecie degli appalti;
- il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 39-*undecies*, della l.p. n. 23 del 1990;
- l'omessa trasmissione alla Corte dei conti degli affidamenti di incarichi e consulenze superiori ai 5.000 euro.

Con riguardo alle evidenziate criticità, la Sezione ritiene che sia necessaria l'adozione, da parte dei Comuni che ancora non abbiano proceduto in tal senso, di norme regolamentari per la puntuale disciplina di ogni profilo rilevante degli affidamenti.

Tanto, affinché risultino declinati e puntualizzati, anche con riguardo alle peculiarità territoriali e organizzative, i criteri, i limiti e le modalità di affidamento, ivi compresa la definizione degli organi competenti al conferimento, nell'ottica di una gestione ponderata e coerente delle risorse economiche e organizzative.

La Sezione ritiene, altresì, indispensabile la corretta individuazione della natura dell'affidamento e, quindi, della esatta distinzione delle ipotesi di conferimento di consulenze e incarichi, dalle differenti ipotesi di affidamento di appalti di vario genere.

Ciò al fine sia della esatta individuazione ed applicazione delle norme attinenti alla sussistenza dei presupposti dell'affidamento, anche in ragione del rispetto delle regole concorrenziali; sia al fine di assicurare la corretta imputazione della relativa spesa.

Ancora, la Sezione non può che affermare il rilievo del puntuale rispetto dell'obbligo di pubblicazione di tutti gli affidamenti di incarichi e consulenze.

E', infatti espressamente previsto dall'art. 39-undecies innanzi citato che *"(...) Nell'elenco sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati. L'elenco è pubblico ed è costantemente aggiornato. (...)"*.

Laddove, peraltro, a norma dell'art. 15, c. 3, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in caso di omessa o incompleta pubblicazione, il pagamento del corrispettivo della consulenza/incarico determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), all'art. 1, c. 173, dispone, poi che *"Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione."*

La Sezione ritiene che anche il puntuale e sistematico adempimento di questo obbligo sia necessario per consentire l'attivazione dei controlli della Corte dei conti finalizzati alla verifica della corretta gestione delle funzioni.

Alle indicazioni formulate in via generale dalla Sezione per il rispetto della vigente disciplina sugli affidamenti degli incarichi a soggetti esterni dovrà attenersi anche l'ente esaminato.

L'esame dei prospetti acquisiti in istruttoria con nota prot. Corte n. 4063 del 26 novembre 2021, poiché finalizzato esclusivamente alla rilevazione di criticità generali, non ha compreso l'analisi dei profili di legittimità e regolarità degli affidamenti di consulenze e incarichi, fatto salvo quanto di seguito riportato.

Il magistrato istruttore, sulla scorta degli indirizzi condivisi con il Collegio, ha ritenuto di svolgere un ulteriore approfondimento istruttorio sull'incarico per l'affidamento del *"progetto definitivo, esecutivo e D.L. caserma VVF"* e su altri quattro incarichi aventi ad oggetto il *"collaudo statico tendone"*

per manifestazioni pubbliche”, acquisendo copia dei provvedimenti di conferimento degli incarichi e ulteriori informazioni.

In relazione all’incarico di progettazione sopra menzionato, l’ente ha rappresentato che lo stesso è stato affidato a seguito di confronto concorrenziale fra professionisti idonei, anche se l’importo a base di gara avrebbe consentito l’affidamento diretto. Inoltre, ha riferito che il provvedimento in esame dà atto dell’impossibilità di gestire la progettazione con personale interno (all’epoca era presente soltanto un tecnico part-time che si occupava prevalentemente di attività in materia urbanistica ed edilizia); tuttavia tale impossibilità non risulta in alcun modo esplicitata nella determina n. 231/2018.

Con riferimento ai collaudi statici del tendone, il comune ha provveduto all’affidamento ad un medesimo operatore economico, sembrerebbe sulla base di due preventivi, di quattro distinti incarichi, con determine n. 84 del 21 maggio 2019, n. 102 del 13 giugno 2019, n. 127 del 18 luglio 2019 e n. 182 del 18 settembre 2019. In sede istruttoria l’ente ha chiarito che il proprio personale tecnico non era in possesso della necessaria abilitazione prevista dall’art. 7, c. 2 della l. n. 1086/1971.

La Sezione, pur prendendo atto del modesto importo complessivo dei quattro affidamenti, pari a euro 1.135,58, raccomanda all’ente il rispetto del principio di rotazione al fine di evitare il consolidamento di rapporti con il fornitore uscente e di favorire la concorrenza e la possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure di affidamento.

7. Dall’esame della documentazione trasmessa dal comune per la verifica del consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2019 (questionario, relazione dell’Organo di revisione, dati inseriti in BDAP, delibera consiliare di approvazione del rendiconto n. 33 del 23 luglio 2020) sono emerse delle incongruenze - fra l’altro - nella composizione del risultato di amministrazione, poiché l’importo indicato quale vincolo apposto dall’ente è registrato in euro 42.500,00 anziché euro 42.000,00, come da rendiconto approvato e come evidenziato nella nota istruttoria inviata dal magistrato istruttore all’ente e all’organo di revisione, i quali nel riscontro si sono limitati a rappresentare che sarà chiesto l’intervento della *software house* per correggere i dati in BDAP.

La Sezione non può che sollecitare ancora una volta il comune ad attivarsi prontamente per apportare in BDAP le necessarie correzioni.

8. Con riferimento al risultato di amministrazione e come già rilevato in occasione dell'esame del rendiconto 2018 (cfr. punto 8 della delibera n. 15/2021/PRSE), si registra anche nel consuntivo 2019 un avanzo disponibile di euro 124.430,06, come risultante dalla delibera di approvazione del rendiconto 2019, notevolmente inferiore al saldo tra le entrate (euro 1.119.372,71) e le spese (euro 414.014,67) di natura non ricorrente. Anche nel 2019, dunque, il risultato finale sembrerebbe determinato in gran parte da entrate di natura "straordinaria" o "non ripetitiva" che, se non si manifestassero nei prossimi esercizi, porterebbero ad incidere il risultato di amministrazione.

L'ente, in risposta a quanto evidenziato in istruttoria, ha rappresentato che l'ammontare effettivo delle entrate e delle spese non ricorrenti è quello indicato nella relazione dell'organo di revisione (euro 206.904,92 ed euro 289.960,38); inoltre, ha riferito ancora una volta che chiederà alla propria *software house* di correggere i dati presenti in BDAP perché "comprendono entrate e spese in c/capitale che per loro natura sono di per sé non ricorrenti".

Il Collegio ricorda che anche i contributi agli investimenti sono da considerare fra le entrate non ricorrenti, a meno che il provvedimento o la norma che ne autorizza l'erogazione, non li definisca espressamente come continuativi, così come le entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria e i proventi per sanzioni: anch'essi, secondo i vigenti principi contabili, sono da considerare "in ogni caso" di natura non ricorrente.

La Sezione, quindi, ribadisce la necessità di una puntuale individuazione, da parte dell'ente, delle entrate e delle spese non ricorrenti, al fine di una corretta rappresentazione delle voci sulle quali si fonda l'equilibrio sia di parte corrente che di parte capitale e richiama quanto già rappresentato al punto 8) della delibera n. 15/2021/PRSE.

9. Dai dati di consuntivo registrati in BDAP del Comune di Valfloriana emerge anche nel 2019 un disequilibrio di parte corrente di euro 32.090,63 (nel 2018 il risultato negativo ammontava a euro 13.862,26 e nell'esercizio 2017 a euro 3.813,20).

In istruttoria il magistrato istruttore ha segnalato la raccomandazione all'ente, già espressa nella delibera n. 15/2021/PRSE, di intraprendere le azioni necessarie per assicurare l'equilibrio finanziario di parte corrente e al revisore di monitorare le iniziative adottate dall'amministrazione; inoltre, ha evidenziato le incongruenze fra i dati di equilibrio registrati nella BDAP e quelli indicati nella relazione del revisore e nella nota integrativa allegati al consuntivo.

L'ente ha riscontrato rappresentando che, a causa di un problema informatico (mancata indicazione nel tracciato *xbrl* inviato alla BDAP dell'entrata destinata all'estinzione anticipata dei mutui), i dati

corretti sono quelli contenuti negli allegati al rendiconto e non quelli in BDAP, per essi ancora una volta chiederà alla propria *software house* di intervenire.

Dall'esame del prospetto degli equilibri allegato al rendiconto 2019, pubblicato sul sito del comune, si evidenzia un equilibrio di parte corrente positivo di euro 5.264,90, poiché è stata erroneamente valorizzata la voce "*Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti*" per euro 42.000,00, mentre negli equilibri in conto capitale lo stesso importo risulta iscritto con segno negativo nella voce "*Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti*".

Dalla documentazione esaminata non risulta che l'ente abbia acceso nell'anno 2019 un nuovo prestito finalizzato all'estinzione anticipata di altri debiti da finanziamento. Infatti, il rendiconto approvato dal consiglio comunale non accerta alcun importo nel titolo 6 delle entrate riguardante le accensioni di prestiti.

Il comune ha, invece, vincolato nell'avanzo di amministrazione 2019 l'importo di euro 42.000,00 per estinzione anticipata mutui a fronte di risorse derivanti da cessione immobiliare (Nota integrativa, paragrafo "Rimborso prestiti").

In merito a tale accantonamento e a seguito di supplemento istruttorio, il sindaco ha confermato che con il ricavato della vendita di un immobile di proprietà comunale per un corrispettivo pari a euro 42.500,00 è stato estinto anticipatamente nel gennaio 2021 un mutuo concesso dal Consorzio BIM dell'Adige per un capitale residuo di euro 26.334,88, mentre a dicembre 2021, a seguito della vendita di ulteriori immobili è stato estinto un altro mutuo concesso dal medesimo Consorzio con capitale residuo, al netto della rata del 31 dicembre 2021, per complessivi euro 81.950,07.

Il Collegio, con riferimento alla rilevazione effettuata dal comune nel prospetto degli equilibri di 42.000,00 euro nella voce "*Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti*", in positivo nella parte corrente e in negativo nella parte in conto capitale, ritiene la stessa non corretta, poiché nessun nuovo prestito è stato acceso dall'ente, mentre il vincolo di risorse disposto sull'avanzo di amministrazione di 42.000,00 andrà applicato al bilancio degli esercizi successivi temporalmente corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata dei prestiti.

Inoltre, il prospetto degli equilibri allegato al rendiconto non ha tenuto conto dell'importo di euro 4.644,47 a titolo di variazione in diminuzione disposta sull'accantonamento del FCDE (voce "*variazione di accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto*"), operazione della quale è data evidenza nell'allegato a/1 "Quote accantonate" al consuntivo 2019 e nei valori riportati in BDAP.

Ulteriormente, si rileva che in BDAP è stato trasmesso alla voce *“risorse in c/capitale vincolate nel bilancio”* l'importo di euro 42.500,00, anziché di euro 42.000,00, come invece risulta dal rendiconto, anche se la somma effettivamente ricavata dalla cessione dell'immobile è stata di euro 42.500,00.

Infine, l'ente non ha chiarito nella nota di riscontro istruttorio del 29 dicembre 2021 le ragioni in base alle quali, nell'esercizio 2019, aveva impegnato al titolo 4 delle uscite *“rimborso di prestiti”* l'importo di 42.000,00 euro e, contestualmente, vincolato la stessa somma nell'avanzo di amministrazione, con ciò duplicando il valore introitato a seguito della dismissione patrimoniale.

In merito agli equilibri di bilancio, la successiva tabella riporta i valori del prospetto allegato al rendiconto approvato dal consiglio (colonna a), le registrazioni rilevate dalla BDAP (colonna b) e i valori ricostruiti dalla Sezione dall'analisi della documentazione istruttoria (colonna c), mentre nelle due ultime colonne sono indicate le rispettive differenze.

VERIFICA SUI VALORI DEGLI EQUILIBRI 2019

Descrizione	Valori da Rendiconto (prospetto degli equilibri) (a)	Valori in BDAP (b)	Valori effettivi da docum. istruttoria (c)	Differenza con Rendiconto (d=a-c)	Differenza con BDAP (e=b-c)
<i>Equilibrio di parte corrente</i>					
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	15.550,00	15.550,00	15.550,00	-	-
AA) Recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente	-	-	-	-	-
B) Entrate titoli 1.00-2.00-3.00	712.636,32	712.636,32	712.636,32	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata prestiti</i>	-	-	-	-	-
C) Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti	-	-	-	-	-
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	656.935,32	656.935,32	656.935,32	-	-
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	15.400,00	15.400,00	15.400,00	-	-
E) Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-
<i>omissis</i>					
F1) Spese Titolo 4.00 Quote cap. amm. mutui e prestiti obbligazionari	34.586,10	92.586,10	92.586,10	- 58.000,00	-
<i>di cui per estinzione anticipata prestiti</i>	42.000,00	-	-	42.000,00	-
F2) Fondo anticipazioni liquidità	58.000,00	-	-	58.000,00	-
G) Somma finale	- 36.735,10	- 36.735,10	- 36.735,10	-	-
<i>Altre poste differenziali</i>					
H) Utilizzo avanzo amm.ne per spese correnti e per rimborso prestiti	-	-	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata prestiti</i>	-	-	-	-	-
<i>omissis</i>					
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	42.000,00			42.000,00	-
Risultato di competenza di parte corrente O1	5.264,90	- 36.735,10	- 36.735,10	42.000,00	-
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-			-	-
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	-			-	-
Equilibrio di bilancio di parte corrente O2	5.264,90	- 36.735,10	- 36.735,10	42.000,00	-
Variazione accantonam. di parte corrente effettuata in sede di rendiconto		- 4.644,47	- 4.644,47	4.644,47	-
Equilibrio complessivo di parte corrente O3	5.264,90	- 32.090,63	- 32.090,63	37.355,53	-
<i>Equilibrio di parte capitale</i>					
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	-			-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	397.391,87	397.391,87	397.391,87	-	-
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	1.506.365,42	1.506.365,42	1.506.365,42	-	-
C) Entrate titoli 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti		-	-	-	-
<i>omissis</i>					
M) Entrate da accensione prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	42.000,00			42.000,00	-
U) Spese titolo 2.00 - Spese in c/capitale	1.654.006,21	1.654.006,21	1.654.006,21	-	-
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	81.295,18	81.295,18	81.295,18	-	-
V) Spese titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-	-
E) Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-
Risultato di competenza in c/capitale Z1	126.455,90	168.455,90	168.455,90	- 42.000,00	-
Risorse accant. in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	-	-	-	-
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio		42.500,00	42.000,00	- 42.000,00	500,00
Equilibrio di bilancio in c/capitale Z2	126.455,90	125.955,90	126.455,90	-	- 500,00
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto		-	-		
Equilibrio complessivo in c/capitale Z3	126.455,90	125.955,90	126.455,90	-	- 500,00
<i>Equilibrio finale</i>					
<i>omissis</i>					
Risultato di competenza W1	131.720,80	131.720,80	131.720,80	-	-
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-			-	-
Risorse vincolate nel bilancio		42.500,00	42.000,00	- 42.000,00	500,00
Equilibrio di bilancio W2	131.720,80	89.220,80	89.720,80	42.000,00	- 500,00
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		- 4.644,47	- 4.644,47	4.644,47	-
Equilibrio complessivo W3	131.720,80	93.865,27	94.365,27	37.355,53	- 500,00
<i>Saldo corrente ai fine della copertura degli investim.plurienn.</i>					
O1 Risultato di competenza di parte corrente	5.264,90	- 36.735,10	- 36.735,10	42.000,00	-
<i>omissis</i>					
Variazione accanton. di parte corrente effettuata in sede di rendiconto		- 4.644,47	- 4.644,47	4.644,47	-
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	-	-	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	5.264,90	- 32.090,63	- 32.090,63	37.355,53	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti da documentazione istruttoria

In conclusione, il Collegio, alla luce dei numerosi errori contabili rilevati anche dall'esame del rendiconto 2019, non può che confermare il giudizio espresso nella precedente delibera n. 15/2021/PRSE di un notevole disordine contabile esistente presso il Comune di Valfloriana. Conseguentemente, richiama con forza l'amministrazione ad assumere senza indugio le doverose e adeguate iniziative dirette ad assicurare una corretta tenuta della contabilità ed una altrettanto puntuale stesura dei documenti di bilancio. Nella BDAP devono trovare puntuale e corrispondente riscontro i valori dei documenti contabili approvati dai competenti organi comunali.

10. Con riferimento alla qualità delle previsioni formulate dal comune nella gestione di bilancio per l'esercizio 2019, si rileva una ridotta capacità di realizzazione delle entrate, ed in particolare per i titoli 1 e 3, rispettivamente pari all'84,49% e al 68,68%.

L'indice è calcolato quale rapporto tra gli accertamenti e le previsioni definitive di competenza e indica il livello di attendibilità delle poste iscritte nella parte entrate del bilancio comunale.

L'amministrazione, nel riscontro istruttorio, ha riferito, in relazione sia al titolo 3 "proventi dal taglio ordinario dei boschi" sia al titolo 1 (Iva commerciale sulla vendita del legname), che la bassa percentuale di riscossioni è dovuta all'andamento imprevedibile del prezzo del legname e all'indisponibilità di imprese specializzate nel taglio nel periodo post Vaia. L'ente ha tenuto a precisare comunque che, a fronte dell'incertezza delle entrate, analogamente allo scostamento fra previsioni e accertamenti, si è registrato uno scostamento fra previsioni e impegni (per il titolo 1 pari a 78,08%), cosicché non sono state impegnate spese senza che vi fosse adeguata copertura.

Nel merito, la Sezione, preso atto di quanto dedotto dal comune, rileva che, le poste di entrata iscritte nel bilancio di previsione devono essere, prima di tutto, formulate seguendo il principio della prudenza, nel senso che, in fase di programmazione, devono trovare espressione soltanto le componenti che, ragionevolmente, saranno disponibili nell'anno di riferimento. In fase consuntiva, il rispetto del principio richiede che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate (ad esempio con idonei stanziamenti nei fondi passività potenziali).

In altre parole, il principio della prudenza rappresenta un elemento fondamentale del processo di formazione delle valutazioni inserite nei documenti contabili del sistema di bilancio, poiché gli eventuali eccessi possono pregiudicare una corretta e veritiera rappresentazione delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e, quindi, rendere il sistema di bilancio inattendibile.

In merito alla ridotta capacità di realizzazione delle entrate, viene in rilievo anche il mancato rispetto del principio di attendibilità delle previsioni e, in generale, di tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale. Queste devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, come anche da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse, al fine di rendere attendibili i documenti predisposti.

Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto, per la redazione del quale occorre un processo di valutazione e si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori.

La ridotta capacità di realizzazione delle entrate espone l'ente al rischio di non conseguire gli equilibri di bilancio, in quanto lo stanziamento, in fase previsionale, di entrate sovradimensionate, rispetto all'effettiva possibilità di acquisizione, consente anche lo stanziamento di spese e l'assunzione di impegni, che a consuntivo non trovano poi la dovuta copertura finanziaria.

Come ha affermato la Corte costituzionale, sussiste, quindi, l'esigenza di necessaria *"contestualità [...] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa"* con *"quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime."* (sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008), poiché la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (Corte cost., sentenza n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio.

Pertanto, è necessario che il comune migliori il livello di realizzazione delle previsioni di entrata, assicurando un maggior allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, nel rispetto del principio di prudenza per evitare il rischio di incorrere in risultati finanziari negativi, e per assicurare l'attendibilità e la veridicità dei documenti previsionali.

11. Il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In precedenza, il d.lgs. 231/2002 aveva recepito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sempre in materia di contrasto ai ritardati pagamenti.

Sono soggetti a tale disciplina i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con le imprese che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un corrispettivo. La norma fissa, in linea generale, la scadenza dell'obbligazione in 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo che il documento di addebito non sia trasmesso in data anteriore al ricevimento della merce o all'esecuzione della prestazione: in questo caso, i trenta giorni decorrono

da tale data. Il pagamento ritardato comporta l'addebito automatico degli interessi legali di mora, che la norma quantifica al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento (c.d. tasso di riferimento), maggiorato di 8 punti percentuali.

Al creditore, compete anche il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Inoltre, allo stesso spetta, senza necessità di una costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno che può comprendere anche i costi di assistenza per il recupero del credito. Sono nulle eventuali clausole contrattuali difformi, quando risultano gravemente inique, in danno per il creditore.

Appare importante sottolineare che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la recente sentenza del 28 gennaio 2020, Causa C-122-18, ha statuito che la Repubblica italiana non ha assicurato, da parte delle proprie pubbliche amministrazioni, l'effettivo rispetto dei termini di pagamento stabiliti dai paragrafi 3 e 4 della direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Avendo, la Corte di Lussemburgo, dichiarato l'inadempimento, il nostro Paese dovrà conformarsi alla sentenza "senza indugio"; pena l'attivazione, da parte della Commissione, delle procedure per l'applicazione delle sanzioni.

Nel corso del 2019, il comune ha pagato mediamente le transazioni commerciali con un ritardo di 4,9 giorni, mentre nel 2020 l'indicatore risulta di -7,88 giorni. In istruttoria, l'amministrazione ha confermato il proprio impegno a mantenere i pagamenti entro i termini di legge.

È, pertanto, necessario che l'ente prosegua con le iniziative già adottate per mantenere nei termini legali i propri pagamenti, anche al fine di evitare oneri aggiuntivi a titolo di interessi moratori e spese di risarcimento, che potrebbero determinare ipotesi di illecito erariale nei confronti dei soggetti responsabili.

Al riguardo, appare utile richiamare le novità introdotte dalla legge n. 145/2018 e dalla legge n. 160/2019 (leggi di bilancio dello Stato 2019 e 2020), in tema di misure di incentivo e penalità nei confronti degli enti pubblici, allo scopo di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

A determinate condizioni fissate dalla legge, negli anni 2020 e 2021, è possibile ridurre, nei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023, il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento. I commi 859 e ss. della l. n. 145/2018 - norme qualificate come "*principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica*", ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione - introducono, a decorrere

dall'anno 2021, per effetto della modifica disposta dalla l. n. 160/2019, l'obbligo di costituire un Fondo di garanzia debiti commerciali, quale nuovo accantonamento diretto a limitare la capacità di spesa degli enti non in regola con i pagamenti. Il fondo è determinato per un importo calcolato in misura percentuale degli stanziamenti di parte corrente relativi alla spesa per beni e servizi e proporzionato alla maggior consistenza del ritardo rispetto al termine di pagamento fissato dalla normativa vigente.

L'obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la riduzione dello *stock* di debito rispetto al secondo esercizio precedente.

Dal 2021, per effetto del differimento di un anno operato dal comma 854 della l. n. 160/2019, l'applicazione delle misure previste per gli enti non in regola con gli obblighi di tempestività di pagamento e di riduzione del debito si applicano anche agli enti territoriali che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni obbligatorie.

È importante sottolineare che gli indicatori di riferimento per la costituzione del fondo di garanzia sono rilevati dalla piattaforma di certificazione dei crediti di cui all'art. 7, c. 1, del d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 64/2013, e che, soltanto per l'esercizio 2021, gli enti, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica, possono elaborare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui citato comma 859 della l. n. 145/2018 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente. La misura non si applica se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5% dell'importo totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni previste dalla legge per la relativa costituzione (riduzione dello *stock* di debito e indicatore annuale di ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali).

12. L'art. 41, c. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014, impone di allegare, alle relazioni sui bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni, un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013. Nel caso di superamento dei predetti termini, l'ente deve indicare le misure adottate o previste per assicurare la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di revisione è tenuto a verificare tali attestazioni e a darne atto nella propria relazione al rendiconto.

Dalla documentazione esaminata è emerso che il comune non ha allegato al rendiconto 2019 l'attestazione, violando in tal modo quanto previsto dal d.l. n. 66/2014.

Nel riscontro istruttorio, l'ente si è limitato a trasmettere un prospetto contenente l'elenco delle fatture, i relativi importi e i giorni di ritardo del pagamento per ciascuna di esse.

La Sezione invita il comune ad adempiere correttamente agli obblighi di pubblicazione dell'indicatore di tempestività di pagamento delle transazioni commerciali, nonché ad allegare la predetta attestazione al rendiconto della gestione, secondo quanto previsto dal d.l. n. 66/2014.

13. Le incongruenze e i disallineamenti rilevati nelle informazioni riportate nei diversi documenti e in parte già rappresentati nei precedenti punti 7, 8 e 9 della presente deliberazione sono stati puntualmente evidenziati nella nota istruttoria inviata all'ente e all'organo di revisione dal magistrato istruttore.

Nelle deduzioni, l'ente ha confermato che i numerosi disallineamenti fra i dati in BDAP e quelli nei documenti di consuntivo sono dovuti al programma di contabilità, mentre le incongruenze rilevate

nel questionario e nella relazione dell'organo di revisione hanno origine da errori e sviste determinati anche dall'impossibilità di riunioni e confronti in presenza con il personale dell'ente.

Come già segnalato nella delibera di questa Sezione n. 15/2021/PRSE, la puntuale stesura dei documenti e la perfetta corrispondenza dei valori e delle informazioni riportate negli stessi, rispetto al rendiconto approvato dal consiglio comunale, risponde non soltanto all'esigenza di una corretta informazione a tutte le parti interessate, ma riveste un ruolo di fondamentale importanza, che determina responsabilità e conseguenze di natura politico-amministrativa e tecnico-contabile, nell'ipotesi di mancata/incompleta/errata compilazione o di omessa trasmissione ai destinatari interessati (per quanto riguarda il mancato invio del questionario, *cfr.* Sezione di controllo per la Regione Sardegna n. 71/2019).

Sulla necessità di assicurare puntualità e precisione nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione (e relativi allegati), è opportuno ricordare che la Corte costituzionale ha definito il bilancio come "bene pubblico" (Corte cost. n. 184/2016), la cui funzione è quella di riassumere e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia con riferimento alle entrate, sia con riguardo agli interventi attuativi delle politiche pubbliche, in modo tale che chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività sia sottoposto al giudizio finale concernente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato.

Relativamente all'aggiornamento della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), già in precedenza si è fatto cenno alle disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento nel caso di mancato o ritardato invio delle informazioni (art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016).

Occorre ora richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 18, c. 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che dispone quanto segue: *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."*

Inoltre, l'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016 prevede che la trasmissione del consuntivo alla BDAP da parte degli enti locali assolve anche all'obbligo di invio telematico del rendiconto e relativi allegati alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL.

Il punto 1 della deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rendiconto della gestione 2019, sottolinea che *"Nel nuovo sistema dei controlli interni, delineato dal d.l. n. 174/2012, è attribuita all'organo di revisione una funzione, anche, a tutela di interessi generali dello Stato ordinamento, infatti, il revisore dell'ente è titolare degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione, non solo*

nell'interesse dell'ente locale affidatario, ma con riferimento a un più ampio interesse pubblico alla sana e corretta gestione."

Viene specificato, poi, ulteriormente, che *"L'obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell'amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. A tal fine – ed in vista del compiuto svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli – è compito dell'Organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti linee guida nonché con gli omologhi dati trasmessi alla BDAP."*

Il tempestivo e corretto aggiornamento della BDAP, da parte delle amministrazioni pubbliche, costituisce presupposto indefettibile per consentire alla Corte dei conti di esercitare le proprie funzioni di controllo sugli andamenti di finanza pubblica; ulteriormente, si rileva che le informazioni richieste nel questionario sono state nel tempo significativamente ridotte proprio in ragione della effettiva possibilità di utilizzare le banche dati, correttamente alimentate.

Gli organi di revisione contabile vigilano costantemente sul rispetto dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata.

Inoltre, in una prospettiva estesa ai risultati della gestione, spetta agli stessi esprimere anche valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.

Da ultimo, occorre anche richiamare l'attenzione sull'importanza di una completa, dettagliata e puntuale relazione dell'organo di revisione al rendiconto generale.

L'art. 11, c. 4, lett. p) del d.lg. n. 118/2011 indica che, in allegato al rendiconto della gestione, vi sia la *"relazione del collegio dei revisori dei conti"*.

L'art. 210 del Codice degli Enti Locali (l.r. n. 2/2018 e ss.mm.), che disciplina le funzioni degli Organi di revisione economico-finanziaria, richiede una *"relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione."*

L'importanza che riveste tale documento è confermata anche dal fatto che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto e pubblicato, nel

marzo 2020, uno specifico schema di relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione 2019, quale traccia per la stesura del documento.

Il revisore, secondo quanto rappresentato nella nota di accompagnamento dell'Ordine, rimane comunque esclusivo responsabile nei rapporti con i soggetti destinatari della relazione.

Il documento, inserendosi nel complesso *iter* procedimentale di approvazione del rendiconto di gestione del comune, rappresenta un elemento informativo di valenza fondamentale sia per le valutazioni finali che competono all'organo consiliare a cui spetta la responsabilità dell'approvazione del consuntivo, sia per i riscontri successivi che sono intestati alla Corte dei conti, quale organo imparziale, terzo e indipendente, che l'ordinamento pone a presidio e garanzia dell'integrità nell'uso delle finanze pubbliche nell'interesse dello Stato-comunità.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Valfloriana.

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- a provvedere alla rettifica del rendiconto 2018 mediante apposito provvedimento del consiglio comunale, al fine di sistemare le poste errate contenute nel rendiconto approvato e segnalate nella delibera di questa Sezione n. 15/2021/PRSE e nel punto 4 dei *considerata*;
- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione e il tempestivo inserimento delle relative risultanze nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009);
- ad attenersi alle indicazioni formulate dalla Sezione, in via generale nei *considerata*, per il rispetto della vigente disciplina sugli affidamenti degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione;
- ad assumere senza indugio le doverose e adeguate iniziative dirette ad assicurare una corretta tenuta della contabilità ed una altrettanto puntuale stesura dei documenti di bilancio;
- ad assicurare le correzioni nella composizione del risultato di amministrazione registrato in BDAP;

- ad assicurare le opportune iniziative affinché gli equilibri di parte corrente siano mantenuti in modo strutturale e continuativo;
- a classificare correttamente le entrate e le spese non ricorrenti al fine di garantire che gli equilibri di parte corrente dell'ente non siano raggiunti con l'apporto determinante di risorse di natura corrente aventi carattere non ripetitivo;
- a migliorare la capacità di realizzazione delle entrate, con particolare riferimento al titolo 1 e al titolo 3, assicurando un maggior allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, in coerenza al fondamentale principio di prudenza che deve caratterizzare i documenti di programmazione finanziaria;
- ad assicurare con continuità il pagamento delle transazioni commerciali nei termini normativamente fissati;
- ad allegare, alla relazione del rendiconto di gestione, il prospetto di cui all'art. 41, c. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario;
- ad assicurare l'allineamento dei dati contabili riportati nella relazione dell'organo di revisione, nel questionario, nella BDAP con il rendiconto approvato. In particolare, è necessario aggiornare la BDAP ove questa riporti dati non corretti.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2021 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- al presidente del consiglio comunale, al sindaco e all'organo di revisione del Comune di Valfloriana (Tn);
- al presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al presidente della Provincia autonoma di Trento e al presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Valfloriana.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022.

Il Magistrato relatore

Cons. Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente